

DA OTTOBRE 2024: PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI

Circolare

6/2024

Maggio 2024

In attesa dei decreti attuativi previsti dalla norma e di eventuali circolari di chiarimento, si illustrano i principali aspetti operativi:

Premessa

L' articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024 sostituisce integralmente l'articolo 27, D.Lgs. 81/2008 (al quale si farà, quindi, riferimento d'ora in poi), prevedendo un unico strumento, definito "PATENTE A PUNTI", **per ora relativo alle imprese e ai lavoratori autonomi** che operano in un cantiere edile.

Il possesso della patente è requisito per poter operare nei cantieri edili, per cui è irrilevante ai fini dello svolgimento di attività differenti.

La decorrenza dell'obbligo e decreti attuativi

La norma indica la data del 1° ottobre 2024. **Entro quella data, quindi, dovranno essere adottati i 2 D.M. che definiranno:**

- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima, nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 (articolo 27, comma 3, D.Lgs. 81/2008);
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati (articolo 27, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

I soggetti interessati

Destinatari dell'obbligo di possedere la patente **sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Non sono, inoltre, tenute al possesso della patente (articolo 27, comma 15, D.Lgs. 81/2008) le imprese titolari dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (articolo 100, comma 4, D.Lgs. 36/2023).

Fatte salve le eccezioni, quindi, il riferimento non è al tipo di attività svolta (edile o meno), all'inquadramento previdenziale o al tipo di Ccnl applicato, ma alla semplice presenza nel cantiere edile.

Si ricorda che per cantiere edile si intende "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato di seguito:

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/2008 troviamo:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Il rilascio della patente

La patente è rilasciata dall'INL in formato digitale a seguito di domanda, che consiste nell'autocertificazione del possesso (deve ritenersi, al momento della domanda) dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.L. 56/2024: qui la norma pone un dubbio interpretativo e applicativo, che dovrà essere (auspicabilmente) risolto dal decreto attuativo, in quanto il requisito della formazione riguarda tutti i lavoratori dell'impresa e non solamente quelli del singolo cantiere, la cui verifica può essere particolarmente complessa, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni;
- possesso del Durc in corso di validità: come noto, il Durc ha una durata limitata nel tempo. La norma specifica che esso dev'essere in corso di validità, deve ritenersi, al momento della domanda;
- possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente: anche in questo caso, al di là dell'inesistenza di ipotesi nelle quali per legge il DVR non è necessario (da rilevare che la norma non fa riferimento al Pos), occorre prestare attenzione in fase di dichiarazione, perché l'autocertificazione - nonostante la norma indichi il DVR al singolare - riguarda tutti i DVR relativi all'impresa e non solamente quello relativo al singolo cantiere; inoltre, riguarda anche quelli relativi a realtà lavorative o produttive che non afferiscono ai cantieri. Anche su questo punto si ritiene necessario un chiarimento;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (articolo 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. 241/1997) nei casi previsti dalla normativa vigente (quindi, salvo diverse indicazioni ministeriali, solamente per gli appalti di importo complessivo superiore a 200.000 euro - articolo 4, D.L. 124/2019);
- avvenuta designazione del rspp, nei casi previsti dalla normativa vigente (analogamente a quanto detto per la formazione e il DVR, occorre prestare attenzione alla dichiarazione in quanto, riguardando l'intero territorio nazionale, essa ha a oggetto - nonostante la norma si riferisca al Rspp al singolare - tutte le nomine degli Rspp che i vari datori di lavoro dell'impresa abbiano ritenuto di effettuare). Anche per questo aspetto è necessario attendere i necessari chiarimenti ministeriali.

La revoca della patente

In caso di dichiarazione non veritiera in ordine alla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, la patente è revocata. Ovviamente, questo profilo sanzionatorio resta distinto da quello inerente alle violazioni che comportano semplicemente la decurtazione del punteggio (omessa elaborazione del DVR, omessa formazione e aggiornamento, omessa nomina del responsabile del Rspg), in quanto riguarda esclusivamente l'irregolarità dell'autocertificazione, che attiene al possesso dei requisiti al momento della domanda. Nel primo caso, si sanziona con la decurtazione l'assenza di un atto ritenuto importante dal Legislatore, nel secondo, si sanziona la non veridicità della dichiarazione.

Si richiama, quindi, l'attenzione sul controllo della rispondenza della dichiarazione alla verità, non solo per gli effetti della dichiarazione non veritiera ai fini del D.P.R. 445/2000, ma, appunto, anche perché il provvedimento (articolo 27, comma 4, D.Lgs. 81/2008) dispone, in caso di controllo negativo successivo al rilascio, la revoca della patente e l'impossibilità di richiedere una nuova patente prima che siano decorsi 12 mesi. La previsione sembra lasciare spazio – ma si rinvia sul punto alle eventuali indicazioni nel decreto attuativo (articolo 27, comma 3, D.Lgs. 81/2008) – a una possibile regolarizzazione laddove la non veridicità emerga immediatamente in fase di rilascio, posto che la revoca è riferita esclusivamente al controllo negativo in sede successiva al rilascio.

Durante la fase del rilascio è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività nel cantiere, salvo diversa comunicazione dell'INL (articolo 27, comma 2, D.Lgs. 81/2008).

Si ricorda che, a norma dell'articolo 71, D.P.R. 445/2000, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni possono essere effettuati anche a campione e nei casi di ragionevole dubbio; quindi, l'avvenuto rilascio della patente non deve far presumere l'avvenuto controllo in senso positivo da parte dell'INL.

Il punteggio, incremento e decurtazioni

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Sul punto si rinvia al successivo decreto del Ministero del lavoro che individuerà i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Il decreto dovrebbe pure chiarire se l'integrazione del punteggio possa avvenire anche in assenza di violazioni, quindi a prescindere dall'esigenza di recupero a seguito di decurtazione.

Per quanto riguarda le decurtazioni, si prevede (articolo 27, comma 6, D.Lgs. 81/2008) che le stesse sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. I casi e le **misure della decurtazione sono indicati nell'allegato al termine della presente circolare** annesso al decreto e relativamente ai quali si auspica un chiarimento ministeriale, visto che pongono criticità in sede interpretativa e applicativa.

La sospensione della patente

Si tratta di un provvedimento cautelare che l'INL ha facoltà di adottare (a differenza della sospensione dell'attività, prevista dall'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, che è invece obbligatoria) laddove si verifichi un infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale. Quindi, il presupposto della sospensione è che l'evento si verifichi nel cantiere: dovrebbero, quindi, restare fuori sia gli eventi occorsi in itinere che quelli stradali, anche se in occasione di lavoro, e, ovviamente, quelli che occorrono in realtà lavorative che non si configurano come cantiere.

La sospensione facoltativa – avverso la quale è ammesso ricorso secondo le indicazioni dell'articolo 14, comma 14, D.Lgs. 81/2008 – può arrivare fino a 12 mesi: anche su questo punto, si rinvia al D.M. che regolerà questa ipotesi (articolo 27, comma 3, D.Lgs. 81/2008).

Facendo un confronto con l'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, nel caso di sospensione ex articolo 27, D.Lgs. 81/2008, non è previsto che, durante la sospensione, il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione. Nulla, inoltre, si prevede con riferimento alle condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 27, D.Lgs. 81/2008.

Non è nemmeno prevista la sanzione per la non ottemperanza al provvedimento di sospensione (contemplata, invece, nell'articolo 14, comma 15, D.Lgs. 81/2008).

Data la natura cautelare, la sospensione ex articolo 27, D.Lgs. 81/2008, non presuppone l'accertamento giudiziale delle cause dell'infortunio.

Conseguenze della decurtazione oltre 15 punti

La decurtazione che riduce il punteggio a meno di 15 punti non consente alle imprese di operare nei cantieri (articolo 27, comma 10, D.Lgs. 81/2008).

La sanzione per l'inosservanza del divieto ha natura amministrativa e la misura è indicata dal comma 11 (sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis, D.Lgs. 81/2008). La norma non prevede un provvedimento interdittivo (simile a quello dell'articolo 14, D.Lgs. 81/2008), il che non rende chiaro se, in assenza del titolo abilitativo o alla carenza del punteggio sufficiente, l'eventuale inizio o prosecuzione dell'attività sia interdetta, ovvero se sia in qualche modo previsto un divieto penalmente sanzionato (mancano, come si diceva, un provvedimento che sancisce l'impossibilità di operare nel cantiere e la sanzione per il mancato rispetto dello stesso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 14, comma 15, D.Lgs. 81/2008).

L'ulteriore sanzione è l'esclusione – deve ritenersi, automatica – dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), per un periodo di 6 mesi. Non è prevista una comunicazione (all'Anac e al Ministero delle infrastrutture) analoga a quella presente nell'articolo 14, D.Lgs. 81/2008, relativa alla sospensione dell'attività.

La verifica delle informazioni relative alla patente a crediti

Tutte le informazioni della patente saranno contenute nel Portale nazionale del sommerso (articolo 10, comma 1, D.Lgs. 124/2004). La criticità operativa riguarda il fatto che allo stesso non affluiscono le violazioni rilevate dagli organi di vigilanza delle Regioni: la norma, per tentare di superare questa criticità, richiama i dati presenti nel Sinp (articolo 8, D.Lgs. 81/2008), alimentati da tutti gli organi di vigilanza.

Va ricordato che la semplice iscrizione della violazione nel Portale del sommerso o nel Sinp non comporta di per sé la decurtazione, dovendosi attendere gli effetti della prescrizione obbligatoria (con irrilevanza della violazione in caso di adeguamento alla prescrizione o con necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che regola il fatto). Per cui deve ritenersi – salvo differenti indicazioni ministeriali – che anche gli effetti impeditivi della decurtazione (in particolare, la perdita del punteggio minimo) rileveranno al momento della comunicazione del provvedimento definitivo all'INL e, poi, all'impresa, e non retroattivamente al momento della violazione.

La verifica del possesso della patente

Integrando l'articolo 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008, il Legislatore pone a carico del committente o del responsabile dei lavori la verifica del possesso della patente, e lo fa esclusivamente con riferimento alle imprese esecutrici (e ai lavoratori autonomi), quindi a imprese che svolgono lavori edili. Invece, i soggetti sopra indicati sembrano poter chiedere l'attestazione SOA anche alle aziende che non eseguono lavori edili. Anche sotto questo profilo, si ritiene necessario un chiarimento, in quanto l'omesso controllo comporta sanzioni amministrative (articolo 157, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2008).

Le violazioni previste dall'allegato I-bis

Rinviando ai chiarimenti ministeriali o dell'INL che potranno essere forniti, si evidenziano alcuni aspetti operativi relativi alle violazioni.

Un primo punto è relativo al confronto tra gli allegati I e I-bis, D.Lgs. 81/2008, perché alcune ipotesi conducono sia alla sospensione dell'attività (articolo 14, D.Lgs. 81/2008) sia alla decurtazione del punteggio (articolo 27, D.Lgs. 81/2008), ma in modo e in tempi del tutto peculiari.

Inoltre, alcuni eventi infortunistici rilevano sia ai fini della decurtazione del punteggio (allegato I-bis) sia ai fini della sospensione della patente (articolo 27, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

La mancata elaborazione del DVR, la mancata formazione e addestramento e la mancata nomina del Rspg costituiscono presupposto per la sospensione dell'attività (articolo 14, D.Lgs. 81/2008), per la revoca della patente (articolo 27, D.Lgs. 81/2008) e per la decurtazione del punteggio (allegato I-bis), ma con profonde differenze:

- la sospensione (articolo 14, D.Lgs. 81/2008) è immediata e obbligatoria, mentre la decurtazione presuppone un provvedimento giurisdizionale definitivo;
- l'osservanza della prescrizione obbligatoria (D.Lgs. 758/1994), con emissione del conseguente decreto di archiviazione, comporta la decadenza del provvedimento di sospensione e preclude la decurtazione (non costituendo provvedimento definitivo nemmeno il decreto di archiviazione richiamato nell'articolo 14, comma 16, D.Lgs. 81/2008);
- la revoca (articolo 27, D.Lgs. 81/2008) sconta la prova della non veridicità dell'autocertificazione quanto ai 3 medesimi aspetti: salvo il rinvio alle indicazioni ministeriali in merito all'atto di revoca, deve ritenersi che esso sia comunque impugnabile (pur se il provvedimento non rechi alcuna previsione in merito, a differenza, ad esempio, del provvedimento di sospensione ex articolo 27, D.Lgs. 81/2008), per cui non attivabile immediatamente (sarebbe improprio negare un rimedio giurisdizionale).

L'omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione è prevista in entrambi gli allegati, ma, si rileva, tale documento non è dovuto nei cantieri e non è comunque riferibile a imprese che operano in cantiere (essendo onere del committente sui collochi anche temporalmente prima dell'avvio del cantiere). Quindi, si tratta di un requisito che – salvo diverse indicazioni ministeriali – appare destinato a non operare, né ai fini della sospensione ex articolo 14, D.Lgs. 81/2008, nei cantieri, né ai fini dell'articolo 27, D.Lgs. 81/2008.

Alcune violazioni sono presenti in entrambi gli allegati, e producono l'effetto immediato della sospensione dell'attività (che, comunque, viene meno in caso di ottemperanza alla prescrizione obbligatoria), ma non l'immediata decurtazione del punteggio (in ogni caso, esclusa dalla ottemperanza alla prescrizione obbligatoria).

Un gruppo di omissioni è mutuato dall'allegato XI, D.Lgs. 81/2008: da evidenziare che, a fronte della violazione relativa alla mancata elaborazione del DVR, che non comporta un esame nel merito del documento, in questo caso la violazione riguarda l'effettiva presenza nel DVR (e non anche, tuttavia, l'adeguatezza) della valutazione rispetto agli specifici argomenti.

Le 4 condotte sanzionate ai sensi dell'articolo 3, D.L. 12/2002, riguardano l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico) e attengono, specificamente al caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (articolo 3, comma 3, lettera a), D.L. 12/2002, da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (lettera b) e oltre 60 giorni di effettivo lavoro (lettera c). La quarta ipotesi riguarda l'ipotesi aggravata nella quale l'impiego di lavoratori senza la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro prevista nei punti precedenti riguarda lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa, lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza ovvero lavoratori beneficiari dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro.

In merito a queste ipotesi, si rileva che, ai fini della decurtazione del punteggio, è sufficiente l'occupazione di un solo lavoratore in assenza della previa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, mentre, ai fini della sospensione dell'attività, ex articolo 14, D.Lgs. 81/2008, occorre che sia riscontrata la presenza di almeno il 10% "dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo".

Le ultime 5 situazioni che generano la decurtazione della patente non attengono a omissioni specifiche, ma alle conseguenze (morte o infortunio) di una qualsiasi violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008. Si tratta dell'infortunio mortale e di quelli che producano un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni, una parziale inabilità permanente al lavoro o un'assoluta inabilità permanente al lavoro e della malattia professionale che riguardino un lavoratore dipendente dall'azienda e derivante dalla violazione di norme di prevenzione previste nel D.Lgs. 81/2008.

In ordine a queste previsioni, a fronte della genericità della violazione che ha dato causa all'evento, e salvi gli opportuni chiarimenti ministeriali, possono formularsi alcune prime sintetiche considerazioni:

- la decurtazione riguarda esclusivamente i fatti avvenuti ai lavoratori dipendenti dell'impresa, quindi non riguardano né i lavoratori autonomi né terzi;
- la violazione che ha dato causa all'evento dev'essere prevista dalle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, quindi non in altri provvedimenti;
- per le malattie professionali, il termine "derivante" esprime una logica causale, per cui occorrerà, in ogni caso, che vi sia un riconoscimento giurisdizionale relativo al nesso causale tra fattore lavorativo e malattia;
- occorrerà comprendere il rapporto tra i provvedimenti di sospensione cautelare della patente (articolo 27, comma 8, D.Lgs. 81/2008) e di decurtazione del punteggio nelle ipotesi di infortuni mortali e con inabilità permanente, assoluta o parziale.

Conclusioni

Il provvedimento evidenzia numerose criticità interpretative ai fini della sua corretta applicazione, per cui, al di là di alcune prime riflessioni, sarà necessario attendere sia i D.M. sia le circolari di chiarimento, volte anche a comprendere quale sia l'effettiva incidenza del provvedimento, posto che l'adeguamento alla prescrizione obbligatoria incide positivamente sia sulla sospensione dell'attività (articolo 14, D.Lgs. 81/2008) sia sulla decurtazione del punteggio (articolo 27, D.Lgs. 81/2008).

Particolare attenzione dovrà essere riservata al tema dell'autocertificazione, data la gravità della sanzione preclusiva, sia per la durata sia per l'omessa previsione (salvo differenti indicazioni ministeriali) di un immediato rimedio conformativo.

Per maggiori informazioni contattaci !

MISURE DELLA DECURTAZIONE

Allegato della Circolare

| N° | FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI |
|----|--|-------------------------|
| 1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
| 3 | Omessa formazione e addestramento: | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
| 6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: | 2 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
| 13 | Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto: | 1 |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28: | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del <u>decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101</u> : | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |

| | | |
|----|--|----|
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177</u> : | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell' <u>articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 23 aprile 2002, n. 73</u> : | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell' <u>articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 23 aprile 2002, n. 73</u> : | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell' <u>articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 23 aprile 2002, n. 73</u> : | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell' <u>articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 23 aprile 2002, n. 73</u> , in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |

Per maggiori informazioni contattaci !